

Copia

COMUNE DI MONTECORICE

(Provincia di Salerno)

oooo

REGOLAMENTO EDILIZIO E PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

R E L A Z I O N E



Copia

ISTO: Come da Decreto
interministeriale in data
dienna.

Roma, li 15 LUG 1965

IL MINISTRO PER I LL. PP.

Spencer Hill
Walter Belli del



Per Cont. Conf.

Il Direttore
di Sezione

Moncini
[Signature]

47



SEZIONE
Cassinetta
CAPO I - AUTORIZZAZIONI A COSTRUIRE.

Art.1 - Opere soggette ad autorizzazione.

Nel territorio del Comune non si potrà procedere all'esecuzione di alcuna delle seguenti opere senza prima aver avuto la autorizzazione delle competenti Autorità Comunale ed il conseguente permesso del Sindaco:

- 1) costruire, demolire, ricostruire, ampliare e riattare edifici o muri di cinta.
- 2) introdurre modificazioni nelle fronti dei fabbricati verso strade, corsi, piazze, vie e vicoli pubblici o gravati di servitù a favore del pubblico; tinteggiarle, collocare marciapiedi, insegne, iscrizioni o simili.
- 3) Alterare il suolo pubblico o privato, fare opere sotterranee in costruzioni contemplate dal presente Regolamento.
- 4) eseguire qualunque lavoro interessante la fognatura domestica o la provvigione delle acque.
- 5) costruire cappelle, monumenti e ricordi marmorei.


Non si potranno del pari, senza nuova autorizzazione, apportare varianti in corso di lavoro ai progetti approvati.

Salvo le disposizioni delle vigenti leggi in materia, non potrà eseguirsi alcun lavoro negli edifici aventi pregio artistico o storico senza darne preventivo avviso al Sindaco, presentandogli ove occorra il progetto.

Per le opere che fossero ordinate dall'Autorità Giudiziaria basterà la semplice denuncia al Sindaco prima di intraprendere la costruzione.

Art.2 - Domande di autorizzazione

Coloro che intendono eseguire le opere di cui al precedente art.1 dovranno presentare al Sindaco la relativa domanda di autorizzazione obbligandosi ad osservare le norme particolari stabilite dal presente regolamento.



coll'indicazione delle modificazioni che devono essere apportate al progetto affinché possa essere successivamente approvato.

La copia dei disegni vidimata dal Sindaco ed il relativo permesso di costruzione devono sempre trovarsi sul luogo dei lavori per essere esibiti ad ogni richiesta degli incaricati alla sorveglianza.

Il secondo esemplare sarà trattenuto dal Comune nei suoi archivi per compiere a tempo opportuno quei raffronti con l'opera e seguita che reputerà utili.

Da sua parte l'Impresario costruttore, prima di iniziare i lavori, dovrà inviare al Prefetto della Provincia, direttamente od anche a mezzo del Municipio, regolare denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con laterizi, travi, terrazze, balconi, etc.) corredata dal progetto di massima compilato da un ingegnere od architetto iscritto ^{all'}Albo (R.D. 16.11.1939, n.2229, art.4).

Art.3 - Progetti delle opere da eseguire

I disegni devono contenere tutti gli elementi atti a dare una perfetta idea dell'opera da eseguirsi. Questi dovranno pure indicare le quote di altezza dei muri e fabbricati circostanti, i cortili che non appaiono dai profili e facciate.

Dovranno indicare, dove occorra, i pozzi e serbatoi d'acqua, le latrine, le opere di fognatura ed in genere il sistema di smaltimento delle acqua luride e piovane colle dimensioni che si intendono adottare.

Sui disegni dovranno essere quotate le dimensioni principali, i lati esterni ed interni delle piante, lo spessore dei muri, l'altezza dei piani e del colmo, la sporgenza ed altezza sul suolo dei balconi e di qualunque accessorio che interessi la viabilità.

I disegni concernenti le piante, le facciate e sezioni di edifici devono essere in scala non minore di 1 a 100.

SEZIONE
Ciccarelli



Qualora i disegni presentati non siano sufficienti a illustrare l'opera che si vuole rappresentare, il richiedente dovrà fornire tutti quegli altri chiarimenti che gli verranno richiesti.

Secondo la classe e la qualità delle opere edilizie, la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori spetta ad Ingegneri, Architetti, Geometri o Periti Edili a ciò rispettivamente autorizzati dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore, tenendo presente che i progetti presentati per opere di costruzione o ricostruzione per fabbricati urbani di più piani dovranno essere compilati da un professionista autorizzato a sensi della Legge 24 giugno 1923 n.1395 e dai relativi Regolamenti. Si richiamano le norme del R.D. 16 novembre 1939 n.2229 per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, nei quali casi i relativi progetti e calcoli dovranno essere compilati e diretti da Ingegneri od Architetti iscritti nei relativi Albi.

Art.4 - Licenze di costruzione.

Sulle richieste di autorizzazione sarà data decisione entro 60 giorni da quella di presentazione della relativa domanda regolarmente corredata da quanto prescritto, dopo aver ottenuta l'approvazione da parte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per quei progetti per i quali è prescritta e dopo che sia stata presentata al Sindaco la ricevuta, rilasciata dalla Prefettura, relativa alla denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato di cui al precedente art.2 ultimo comma.

Il Sindaco provvederà quindi a rilasciare all'interessato l'autorizzazione richiesta che dovrà essere redatta in carta da bollo (circolare 14.X.1937 n.8094 del Ministero Lavori Pubblici).

Il proprietario non potrà, in ogni modo, iniziare i lavori senza averne ottenuta l'autorizzazione.

Il rilascio della licenza di costruzione è inoltre subordinato all'applicazione degli artt.3 e 4 della Legge 21 dicembre 1955

n.1357 per quei Comuni per i quali è in corso di attuazione il piano regolatore.

Art.5 - Varianti

Le opere per le quali si è ottenuto il permesso dovranno essere eseguite in conformità del progetto approvato. Nessuna variante potrà essere fatta senza avere ottenuto nuovo assenso previa presentazione di nuova domanda. Sarà pure vietato di eseguire soltanto in parte le opere approvate, se l'interessato non ha ottenuto speciale autorizzazione al riguardo.

Per quelle opere non iniziate entro sei mesi dalla data di autorizzazione e per quelle iniziate ma rimaste sospese oltre sei mesi, prima che siano riprese, dovrà essere presentata nuova domanda.

Art.6 - Inizio, esecuzione e termine dei lavori. Prove di materiali.

Tablette indicatrici di cantiere.

Prima di iniziare i lavori di costruzione che debbono sorgere a confine di vie e di altri spazi pubblici, si dovrà chiedere all'Autorità Comunale la determinazione e la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello, cui le costruzioni vanno riferite e disposte. Tale determinazione è fatta a spese dell'interessato, il quale potrà essere richiesto di fornire allo scopo personale e mezzi d'opera, e risulterà da apposito verbale.

L'Impresario costruttore, da parte sua, prima di iniziare le opere in conglomerato cementizio semplice od armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con laterizi, pilastri, travi, terrazze, balconi, etc.) dovrà sottoporre un campione dei vari materiali (cemento, ferro ed eventualmente anche materiale inerte) alle prescritte prove presso un laboratorio ufficiale.

Detto campione dovrà essere prelevato dal tecnico dell'Impresa dalle forniture esistenti in cantiere in contraddittorio col Direttore dei lavori.

Le prove dovranno essere ripetute per ogni fornitura di materia-
le. Dovrà inoltre l'Impresa, a lavoro iniziato, inviare al predetto La
boratorio quattro cubi di calcestruzzo cementizio di cm. 16 o di cm.
20 di spigolo per essere sottoposti alle prove di cui all'art. 13 del
R.D. 16.XI.1939 n. 2229, prelevando il conglomerato dallo stesso impa-
sto all'atto del getto nelle casseforme.


L'esecuzione dei lavori dovrà procedere in modo regolare atte-
nendosi scrupolosamente al progetto approvato dall'Autorità Comunale
secondo le modalità esecutive che potranno essere fissate con la li-
cenza di costruzione e seguendo le norme di buona costruzione di cui
all'art. 62 e di prevenzione dei pericoli d'incendio di cui all'art. 63.

A lavori ultimati, il proprietario ne darà comunicazione al Mu-
nicipio e dovrà fare eseguire da un ingegnere iscritto all'Albo e par-
ticularmente competente, il collaudo delle opere in conglomerato ce-
mentizio semplice od armato che fanno parte della costruzione (solet-
te, solai misti con laterizi, travi, pilastri, terrazze, balconi, etc.) da
inviarsi alla Prefettura direttamente, o tramite il Municipio per ot-
tenere la licenza d'uso della costruzione. (R.D. 16.XI.1939 n. 2229, art. 4).

Il proprietario deve inoltre richiedere, al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco, il collaudo per le costruzioni indicate nel se-
guente art. 8, il di cui certificato dovrà essere presentato al Sinda-
co per ottenere il permesso di abitabilità o di esercizio.

Anche l'Autorità Comunale dovrà richiedere al predetto Comando
il "certificato prevenzione incendi" come indicato dall'art. 8.

Nei cantieri dei nuovi fabbricati in costruzione e di quelli nei
quali si eseguono importanti restauri deve essere affissa, in vi-
sta del pubblico, una tabella chiaramente leggibile nella quale sia
indicato: 1) il nome del proprietario o della Pubblica Amministrazione
dalla quale dipende il lavoro; 2) il nome e cognome del progetti-
sta e del direttore dei lavori; 3) il nome e cognome dell'Impresario
cui è affidata la costruzione.



Art.7 - Responsabilità degli esecutori delle opere.

Il costruttore ed il tecnico che assume la direzione dei lavori di costruzione,ricostruzione e demolizione di edifici ed opere edilizie in genere saranno,col proprietario,responsabili della buona e regolare esecuzione delle opere che dovranno rispondere in tutto alla autorizzazione ottenuta.

Art.8 - Utilizzazione degli edifici.

Nessun edificio destinato ad uso di abitazione od anche per laboratorio,officina, stabilimento,ufficio,esercizio pubblico, autorimessa,etc. di nuova costruzione oppure modificato o riparato può essere integralmente o parzialmente utilizzato prima che il Sindaco accordi il permesso di abitabilità o di esercizio. Tale permesso potrà essere concesso solamente su conforme parere scritto dell'Ufficiale Sanitario e della Commissione Edilizia Comunale (art. 220 e 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n.1265), nonchè in base alla licenza d'uso della costruzione relativa alle opere o parti di queste in cemento armato (solette, travi,pilastri,balconi,etc.) rilasciata dal Prefetto della Provincia di cui al precedente art.6.

Inoltre le costruzioni civili di altezza superiore ai 24 metri in gronda e tutte le costruzioni industriali,commerciali e di carattere speciale sono soggette,ai fini della sicurezza contro il pericolo d'incendi,al collaudo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco,che il proprietario deve aver cura di richiedere in tempo affinchè il Sindaco possa concedere il permesso di abitazione o di esercizio.(circolare n.6 del Ministero degli Interni - Direzione Generale Servizi Antincendi - del 16. I.1949 n.SC/19306).

L'Autorità Comunale,d'altra parte,prima di rilasciare il permesso di abitazione o di esercizio delle nuove costruzioni civili

non comprese nel comma precedente, deve richiedere il prescritto nulla osta al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale dopo aver controllato se sono state ottemperate le prescrizioni di cui all'art. 63, rilascerà un apposito "certificato prevenzione incendi" con le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio, senza del quale il Sindaco non potrà concedere il relativo permesso di abitazione o di esercizio.

CAPO II - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE

Art. 9 - Formazione della Commissione Edilizia

La Commissione Edilizia si compone di 7 membri.

Sono membri di diritto:

- il Sindaco, od altro funzionario all'uopo incaricato dal Sindaco, che la presiede;
- l'Assessore ai Lavori Pubblici;
- l'Ufficiale Sanitario;
- il tecnico comunale o, se questo manca, il tecnico di fiducia.

N. 3 membri nominati dal Consiglio Comunale fra persone che abbiano attitudine a coprire la carica e di cui almeno uno deve essere Ingegnere o Architetto, (*~ geometra*)

• I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Qualora uno dei membri cessasse dall'Ufficio, il Consiglio Comunale provvederà alla sua sostituzione durante il triennio ed il nuovo nominato rimarrà in carica sino al compimento del triennio medesimo.

Funzionerà da Segretario della Commissione il Segretario Comunale o un suo delegato, senza aver diritto a voto.

Saranno considerati dimissionari quei membri che, senza giustificato motivo, risultassero assenti per più di tre sedute consecutive.

NO

Per i componenti la Commissione Edilizia esistono le stesse in-
 compatibilità contemplate dalla Legge.

DELLA SEZIONE
 Gruppo Ciccarelli
 VERBALE
 1954

Art. 10 - Funzionamento della Commissione Edilizia.

La Commissione è convocata di regola una volta al mese ed ogni volta che il Sindaco lo creda opportuno. Le deliberazioni non saranno valide se all'adunanza non saranno presenti almeno quattro dei Componenti la Commissione ed almeno un tecnico.

A parità di voti prevale quello del Sindaco che presiede la Commissione stessa.

Se qualcuno dei membri della Commissione sia autore di un progetto sottoposto all'esame della medesima, o comunque interessato, dovrà astenersi dal prendere parte alla adunanza mentre questa si occupa di tale progetto e l'osservanza di tale prescrizione deve risultare in verbale.

Il Presidente delega di volta in volta il relatore per ogni singolo progetto.

Dei pareri espressi dalla Commissione verrà steso verbale dal Segretario in apposito registro. I verbali delle singole adunanze saranno controfirmati dal Presidente e dal Segretario.

Per gli affari di particolare importanza, specialmente se di natura urbanistica, artistica o storica, il Sindaco dovrà sentire il parere della Sezione Urbanistica Regionale e della Sovrintendenza ai Monumenti. Il Sindaco può - quando lo crede opportuno - chiamare a far parte della Commissione, a scopo consultivo e senza diritto a voto, persone particolarmente esperte su progetti posti all'esame della Commissione.

Art. 11 - Compiti della Commissione Edilizia Comunale.

La Commissione Edilizia Comunale è chiamata per dare il suo parere:

a) sull'interpretazione nonché su eventuali modifiche al presente re-

golamento;

- b) sui progetti di nuovi fabbricati, di ricostruzioni e di riattamenti importanti di quelli esistenti;
- c) sui progetti di Cappelle, monumenti, lapidi ed altri ricordi marmorei da collocarsi nei Cimiteri comunali ed in qualunque località del Comune;
- d) su tutte quelle opere per cui l'Amministrazione Comunale giudicherà conveniente consultarla.

La Commissione dà il suo parere, tenuto conto della località, sulla ammissibilità o meno dei progetti edilizi presentati e propone all'occorrenza le modificazioni che ravviserà opportune allo scopo di impedire che si eseguiscano opere indecorose, di danno o di incomodo pubblico.

CAPO III - ORDINAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Art.12 - Programma di fabbricazione

Ai fini di un ordinato impianto e di una disciplina delle nuove costruzioni, il territorio comunale viene diviso in cinque zone che sono riprodotte ed esattamente delimitate nell'unità corografia in scala 1/5.000 la quale forma parte integrante del presente Regolamento (allegato A).

Tali zone sono così distinte:

- 1) zone residenziali, vecchi centri;
- 2) zone di sviluppo turistico;
- 3) zone agricole;
- 4) zona non aedificandi
- 5) zona di rispetto cimiteriale.

Per ciascuna delle zone sopraelencate vengono forniti qui in appresso i rispettivi elementi topografici essenziali.

- 1) ZONE RESIDENZIALI VECCHI CENTRI:
 - a) MONTECORICE : confina con torrente Arista; via comunale Cerno-

leo; torrente Rivo; strada Comunale Montecorice e torrente Montecorice.

- b) AGNONE : confina con strada provinciale Agnone-Ortodonico; col mare e con strada comunale Agnone-S.Mauro Cilento.
- c) CASE DEL CONTE : confina con strada vicinale Novella; torrente Gelso; torrente Isca e strada vicinale Casino del Conte-Madonna delle Grazie.
- d) COSENTINI : confina con strada provinciale Assunta-Capograssi e con tracciato acquedotto consorziale.
- e) FORNELLI : confina con torrente Rivoscelli Vedenzie; con tracciato acquedotto consorziale; con torrente Scavato; con strada vicinale Canale e con strada comunale S.Leonardo.
- f) ORTODONICO : confina con strada comunale Agnone-Ortodonico; con strada comunale Magazzeni e con strada comunale Chiusa.
- g) ZOPPI : confina con torrente Storto; con strada provinciale Assunta-Ferdifumo; con strada comunale Fornelli-Zoppi.

2) ZONE DI SVILUPPO TURISTICO

- 1^a zona : si distende nelle località Torre dell'Arena, Tempa Rossa (a monte della strada statale); Rosaine; S.Nicola Lembo; S.Nicola a Mare.

Confina ad Ovest con limite territorio comunale; a Nord con via Isca, con la sommità della collina Tempa Rossa, con la strada comunale Marina Agnone e con linea spezzata che, partendo dal torrente S.Nicola (limite delle contrade S.Nicola Lembo e Rosaine), termina seguendo il corso del torrente Rivo (a nord della strada statale interna all'abitato di Agnone); ad Est con zona urbana di Agnone; a Sud con litorale Torre dell'Arena, strada statale, litorale Tempa Rossa-S.Nicola a Mare-bivio strada statale con pro-

vinciale Agnone-Ortodonico.

DELLA SEZIONE
Ciccarelli

2^a zona : si distende nelle località Casino e Capitello. Confina a Nord con strada statale e con strada comunale Agnone-S.Mauro Cilento; ad Est con limite territorio comunale con S.Mauro Cilento; a Sud col mare; ad Ovest con limite zona urbana di Agnone (strada comunale Agnone-S.Mauro Cilento).

- 3) ZONA AGRICOLA : comprende la rimanente parte del territorio comunale non interessata dalle altre zone.
- 4) ZONA NON AEDIFICANDI : interessa la fascia costiera delimitata ad Ovest da "Lo Scoglio", a Sud dal mare, ad Est dall'impluvio "Tempa Rossa" ed a nord dalla strada statale.
- Detta zona, ricoperta di pini selvatici, non è suscettibile di edificazione, oltre che per bellezza naturale che si intende salvaguardare, anche per dissesti idrogeologici in atto e per eccessiva acclività del terreno.
- 5) ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE : comprende tutta la zona dell'intorno del Cimitero Comunale, fino a 200 metri di distanza da ciascun lato del Cimitero stesso.

Le nuove costruzioni dovranno rispondere ai tipi edilizi prescritti per ciascuna zona, le cui caratteristiche sono precisate nell'apposita tabella che si allega come parte integrante del presente Regolamento (allegato B - cfr. pag. seguente)

Art. 13 - Lottizzazioni

Coloro che intendono dar corso a costruzioni per creare nuovi quartieri o sobborghi in aree libere dalla fabbricazione, nell'abitato o fuori di esso, devono procedere alla preventiva lottizzazione delle aree edificatorie di cui intendono servirsi. Il Sindaco potrà prescrivere tale adempimento ogni qualvolta lo ritenga necessario, motivandone lo scopo.

La lottizzazione stessa deve risultare armonizzata con il programma di fabbricazione di cui al precedente articolo 12 ed essere tale da permettere un razionale impianto dei tipi edilizi prescritti per la zona.

La lottizzazione potrà prevedere raggruppati differenti tipi edilizi purchè il rapporto prescritto tra area coperta e scoperta resti invariato, nel complesso, rispetto alle norme sancite dal programma di fabbricazione.

Il piano di lottizzazione, completo del relativo piano particellare, deve essere presentato al Sindaco il quale, sentita la Commissione Edilizia e subordinatamente al parere della Sezione Urbanistica Regionale, ne rilascia apposita autorizzazione.

In ogni caso, i proprietari non potranno iniziare la lottizzazione senza averne ottenuta l'autorizzazione.

Art. 14 - Apertura di nuove strade

Quando uno o più proprietari intendono aprire una strada privata, aperta al pubblico passaggio, devono presentare al Comune il relativo progetto.

Le strade private di lottizzazione non potranno avere - di regola - una larghezza inferiore ai metri sei. Esse dovranno essere costruite e mantenute in buono stato a cura e spese dei loro proprietari, in modo da non arrecare alcun danno alle pubbliche strade e secondo le disposizioni che di volta in volta verranno emanate dal Comune, in relazione al tipo di pavimentazione di cia-

scuna strada Comunale da cui dipartono.

DELLA SEZIONE
Ciccirelli

Le costruzioni che sorgono lungo le strade private sono soggette all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento come se prospettassero su spazio pubblico.

Per quanto riguarda le distanze nelle costruzioni di cui all'art.873 del Codice Civile, ove i confinanti non intendano costruire sul confine oppure a distanza minore di m.1,50 dal confine stesso, la distanza degli spazi liberi, fra casa e casa, dovrà essere almeno di metri 6,00.

Art. 15 - Distanza delle costruzioni dalle strade esterne agli abitati

Si richiamano le disposizioni dell'art.1, nm.11 e 12 del T.U. per la tutela delle strade 8.12.1933 n.1740, circa le distanze alle quali devono essere costruiti i fabbricati dalle strade esterne agli abitati ed al di fuori delle zone di fabbricazione di cui all'art.12.

Art.16 - Porticati, Marciapiedi

I porticati da aprirsi al pubblico passaggio e quelli già esistenti dovranno essere pavimentati con materiale riconosciuto adatto allo scopo a giudizio dell'Autorità Comunale su parere della Commissione Edilizia.

La costruzione e la manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitù di pubblico passaggio è a carico del Comune (art.40, Legge 17.8.1942 n.1150).

La manutenzione dei porticati è a totale carico dei proprietari.

La larghezza minima non dovrà essere inferiore a metri 4,50 dal filo stradale e l'altezza minima a metri 4,00.

Nelle vie attualmente munite, anche solo in parte, di marciapiedi od in quelle nelle quali l'Autorità Comunale riterrà oppor-

tuno adottarli, ogni edificio o muro di cinta dovrà essere munito di marciapiede nella parte confrontante il suolo pubblico. Tale prescrizione è applicata anche agli edifici con portici.

I marciapiedi dovranno essere di pietra od altro materiale riconosciuto atto allo scopo dall'Autorità Comunale su parere della Commissione Edilizia, ed in questo caso dovranno essere muniti di guida esterna in pietra lavorata nella parte vista, dell'altezza di 20 cm. e dello spessore di cm.6.

La loro larghezza verrà fissata dall'Autorità medesima in base alla larghezza della via tenendo presente che non potrà essere inferiore a metri 0,80.

Quanto sopra per ciò che riguarda i marciapiedi a raso.

Qualora l'Autorità Comunale deliberasse di adottare marciapiedi rialzati, questi saranno pavimentati in asfalto od altro materiale adatto, delimitato da una guida in pietra di Borgone o simili a giudizio dell'Autorità Comunale, e dello spessore di cm.20.

Le livellette da osservarsi nella formazione dei marciapiedi e dei pavimenti dei portici sul suolo di pubblico passaggio, dovranno essere determinate sul luogo a cura del Municipio.

Le spese relative alla costruzione e manutenzione dei marciapiedi sono a carico del Comune, il quale però può chiamare i proprietari al concorso nella spesa sotto forma di contributo di miglioria (art. XXX Circ. Ministero LL. PP. 10.11.1933 n. 8272 ed art. 91 del T. U. Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383).

CAPO IV - CARATTERISTICHE EDILIZIE DEGLI EDIFICI.

Art. 17 - Altezza dei fabbricati.

L'elevazione delle facciate e dei prospetti delle fabbriche sul piano stradale non può sorpassare la larghezza del tratto di strada sul quale fronteggiano aumentato della metà. Tale altezza può sempre raggiungere i metri 7,20 ma non può sorpassare il

limite massimo di metri 11,50 salvo casi speciali, a giudizio del Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, della Sezione Urbanistica Regionale presso il Provveditorato OO. PP. di Napoli e della Sovrintendenza ai Monumenti (Legge 21.12.1955 n.1357).

Se, lungo il fronte dell'edificio, la strada ha larghezza variabile, si considera come larghezza della via, la media fra la larghezza massima e minima della strada stessa.

Art.18 - Criteri di misurazione dell'altezza dei fabbricati.

L'altezza dei fabbricati viene misurata dal piano medio del marciapiedi o del suolo fisso della strada pubblica, al filo di gronda se la copertura è a tetto ed al piano di calpestio del pavimento se a terrazza.

Quando l'edificio prospetti su terreno sistemato a ripiani, questi debbono avere la larghezza non inferiore alla loro altezza ed il fronte dell'edificio deve costruirsi a distanza dal ciglio del ripiano non minore della altezza del ripiano stesso.

Art.19 - Altezza dei fabbricati in angolo di strade

Quando un fabbricato d'angolo prospetta su due vie di larghezza diversa, la sua altezza sarà determinata in ragione della larghezza della via maggiore per tutta la parte prospettante su di questa e per un tratto del risvolto sulla via minore non superiore all'ampiezza della strada più stretta con un minimo sempre raggiungibile di metri 6,00.

+ Art.20 - Distacchi tra fabbricati

Le intercapedini tra casa e casa sono soggette alle medesime disposizioni stabilite per i cortili. La larghezza delle intercapedini non potrà mai essere minore di metri tre come alle prescrizioni del Codice Civile e quelle preesistenti che non raggiungano tale larghezza dovranno essere chiuse da mura alte alme-

no m.2,50 con cancello e potranno essere aperte al pubblico transi-
to a meno che non intervenga speciale divieto dell'Autorità Comunale.

Qualora le intercapedini, per essere aperte al pubblico transi-
to, assumano carattere di strada, dovranno avere una larghezza di al-
meno metri sei e, per quanto riguarda la loro sistemazione, manuten-
zione, etc., il proprietario dovrà attenersi alle norme fissate per
l'apertura di nuove strade di cui al precedente art.14.

Art.21 - Chiostrine o pozzi di luce

In qualunque fabbricato potrà essere permessa la costruzio-
ne di chiostrine o pozzi di luce soltanto per dar luce ed aria a
scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusi sempre i locali abi-
tabili, le cucine, le stalle, i forni ed officine emananti esalazioni
nocive e moleste.

Le dimensioni delle chiostrine non potranno in pianta essere
minori di m.4,50 per lato.

Sono vietati i balconi e qualsiasi sporto aggettante verso le
chiostrine. Queste dovranno avere i muri lisci ed intonacati a calce
ed inoltre nella loro parte inferiore dovranno essere in diretta e
permanente comunicazione colle vie o con i cortili per mezzo di un
andito chiuso da semplice cancello avente sezione libera di almeno
mq.4,00 in modo che si abbia continua rinnovazione d'aria.

Art.22 - Costruzioni arretrate dal filo stradale

Il proprietario che intende arretrare la linea delle sue co-
struzioni dal filo stradale per tutta la lunghezza della sua confron-
tanza verso la via potrà in casi speciali, a giudizio dell'Autorità
Comunale, su parere della Commissione Edilizia e subordinatamente al
parere della Sezione Urbanistica Regionale, essere autorizzato ad e-
levare il fabbricato all'altezza consentita dalla via per tal modo
ingrandita, secondo le disposizioni dell'art.17 del presente Regola-
mento, purchè la lunghezza del fronte dell'arretramento non sia in-

feriore a metri 15,00.

UFFICIO DELLA SEZIONE

UFFICIO CIRCOLO

L'area così lasciata libera rimane di uso pubblico.

In tal caso il proprietario dovrà fare tutte le opere che la Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, della Sezione Urbanistica Regionale presso il Provveditorato OO.PP. e della Sovrintendenza ai Monumenti, riterrà necessarie per il decoro dello spazio dismesso a suolo pubblico.

Le disposizioni di cui agli artt. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 non riflettono il proprietario che abbia sul proprio suolo praticato rientranze e che le tenga chiuse con cancellate o muri di cinta costruiti sul filo stradale.

Quando però lasci queste rientranze libere al pubblico transito, esso dovrà osservare le dette disposizioni nello stesso modo come se il suolo fosse pubblico fin contro la linea della costruzione interna preesistente.

Art. 23 - Cortili

I cortili interni dovranno avere un'ampiezza eguale almeno ad un quinto della superficie delle facciate dei muri che li limitano. Il lato minore dei cortili interni non potrà mai essere inferiore a metri sei e l'area di questi non potrà essere inferiore ad un terzo dell'area totale.

Tali norme valgono anche per i cortili esistenti nell'agglomerato di due o più case; ed a costituire i rapporti sopra detti possono essere sommate le superfici a cortile e la superficie coperta da dette case confinanti quando intervenga un accordo fra i proprietari. I muri divisorii da costruirsi eventualmente fra tali cortili non potranno superare i metri 6,00.

Degli accordi intervenuti fra i proprietari e che, al fine di costituirsi a cortile unico, vincolino in tutto od in parte a metri 3,00 i muri di confine, dovrà essere stipulato regolare atto pubblico di sottomissione presso l'Amministrazione del Comune.



Le eventuali appendici o anse di cortili che siano circondate, sui tre lati non affacciati al corpo principale del cortile, da fabbricati di altezza superiore a metri 4,00, agli effetti del conteggio del rapporto del quinto fra la superficie totale del cortile e quella delle facciate affacciantesi, dovranno essere calcolate solo per una profondità uguale al lato aperto verso il corpo principale del cortile. In ogni caso, e salvo preesistenza, l'altezza dei corpi di fabbricato che prospettano su dette anse di cortile dovranno rispettare, nei confronti delle appendici di cortile che essi recingono, le norme di altezza stabilite per le larghezze stradali.

I cortili e giardini aperti verso la pubblica via dovranno essere limitati da un muro o da una cancellata. Tale chiusura dovrà avere l'altezza di almeno m.2,50 e mai superare i m.4;00.

Nelle località in cui le condizioni topografiche particolari del terreno destinato alla fabbricazione non rendono possibile l'applicazione di queste norme, sia per ristrettezza, per configurazione, per forte pendenza del suolo, come per altre cause giustificate, l'Autorità Comunale potrà consentire deroghe ai primi tre comma di questo articolo nel senso che potrà venire permessa una riduzione delle ampiezze dei cortili sopra specificate, da farsi però nella misura minore possibile, subordinatamente al parere della Commissione Edilizia, della Sezione Urbanistica Regionale presso il Provveditorato OO.PP. e della Sovrintendenza ai Monumenti (Legge 21 dicembre 1955 n.1357).

CAPO V - ASPETTO ESTERNO DEI FABBRICATI

Art.24 - Decoro degli edifici

Le facciate delle case e degli edifici in genere verso vie o spazi pubblici, o comunque da questi visibili, dovranno, con speciale riguardo alla loro ubicazione, corrispondere alle esigenze del decoro edile dell'abitato, tanto per ciò che si riferisce alla cor-

MUNICIPAL REGIONALE

PRO

SEZIONE
Ciccarelli

retta armonia delle linee ornamentali, quanto ai materiali da impiegarsi nelle opere di decorazione ed alle tinte.

Art.25 - Intonacatura delle fabbriche

Tutti i muri di nuova costruzione compresi i muri di cinta e quelli che si vogliono riparare, devono nella parte prospiciente od in vista di pubblici spazi essere intonacati ad eccezione di quelli che non richiedono l'intonaco per il loro genere di costruzione. I muri di cinta prospicienti le vie pubbliche dovranno avere una conveniente copertura allo scopo di non recare pregiudizio all'incolumità pubblica ed all'estetica, ed il piovante inclinato verso lo interno della proprietà per evitare lo stillicidio sulla pubblica via.

Le fronti degli edifici visibili dai luoghi pubblici e separate da intercapedini, sono soggette alle stesse prescrizioni delle facciate direttamente prospicienti sui luoghi pubblici stessi.

Art.26 - Coloritura delle fabbriche

Nella coloritura dei fabbricati non potranno usarsi tinte che deturpino l'aspetto dell'abitato, offendano la vista e producano oscurità. E' inoltre fatto divieto della tinteggiatura parziale di un edificio, quando da essa possa derivare uno sconcio edilizio.

Se un edificio è posseduto da più persone, la tinta delle facciate, le cornici e le fascie, debbono necessariamente seguire l'ordine architettonico e non la proprietà.

L'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare l'intonaco e il rinnovamento delle tinte di quelle case, nonchè dei muri di cinta, che per la loro luridezza fossero causa di deturpamento. A tale scopo il Sindaco farà notificare ai proprietari un'intimazione individuale stabilendo in essa il periodo di tempo per la esecuzione.

UFFICIO DELLA SEZIONE
CICCARILLI



Art. 27 - Decorazioni esterne

Non si possono eseguire sulle facciate delle case e sulle altre pareti delle medesime esposte alla pubblica vista pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle già esistenti senza avere prima presentati al Municipio i disegni.

Art. 28 - Zoccolature, lucernari

Gli edifici, nelle parti fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico, dovranno essere muniti di uno zoccolo in pietra o cemento di altezza non minore di cm.40.

Negli zoccoli dovranno essere aperti i lucernari e le finestre muniti di inferriata per dar luce ai sotterranei. Qualora questi siano destinati ad uso di legnaie od al deposito di materie combustibili, le finestre od i lucernari dovranno essere muniti di graticella di filo metallico a maglie non maggiori di un centimetro quadrato.

Art. 29 - Finimenti dei prospetti

Le decorazioni degli edifici, comprese nell'altezza di metri 3,00 dal suolo non potranno sporgere oltre il filo dell'allineamento più di 4 centimetri. Potrà tuttavia essere permesso dall'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, in casi speciali uno sporto maggiore.

I balconi di sporgenza superiore ai 25 cm. non potranno essere collocati in altezza minore di m.4,00 sopra il piano del marciapiede rialzato e di m.4,50 su quello stradale nelle vie con marciapiedi a livello e non dovranno sporgere dal filo di fabbricazione più di 1/10 della larghezza della via, con un massimo di m.1,20.

Art. 30 - Finestre e persiane

Le finestre del piano terreno ad altezza minore di m.3,00 dal suolo pubblico non potranno essere munite di griglie girevoli all'esterno e non potranno nemmeno essere munite di davanzale a contorno sporgente oltre 4 centimetri.



sione Edilizia, di ridurre tutte le sporgenze di cui sopra ed anche di vietare tali infissi qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.

Le insegne dovranno essere decorose nella forma e nel contenuto per quanto riguarda sia le iscrizioni, sia le figure, gli stemmi, gli emblemi, ecc., in esse rappresentati.

Art.33 - Convogliamento e smaltimento delle acque pluviali.

Ogni fabbricato deve avere il tetto, prospiciente gli spazi pubblici od aperti al pubblico transito, munito di un canale di gronda di ampiezza sufficiente a ricevere e convogliare le acque pluviali.

Queste, dal suddetto canale, saranno ricevute e condotte con tubi verticali fino al collettore comunale della strada su cui l'edificio prospetta, ed, in mancanza di questo, fino al livello stradale.

In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, per cui ne derivi uno sconcio o grave incomodo ai passanti, il proprietario dovrà al più tardi nella prima giornata rimediare provvisoriamente. La stabile riparazione sarà poi da eseguirsi colla maggiore sollecitudine.

Art.34 - Latrine e tubi di scarico di materie luride

Nei fabbricati di nuova costruzione o che vengono restaurati, non si possono disporre lungo le facciate prospicienti le vie pubbliche e private, latrine o condutture di materie luride.

Art.35 - Demolizione o rimozione di opere costruite su suolo pubblico

Il Comune potrà prescrivere la demolizione, o rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali gradini, scale, sedili esterni, paracarri, latrine, aggetti, grondaie eccessive, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre a piano terreno che si aprano all'esterno.

Quando tali opere siano state costruite abusivamente e tollerate dal Comune, l'Autorità Comunale può ordinarne la demolizione o rimo-

zione in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione.

Quando invece siano state eseguite per concessione a termine delle Leggi vigenti all'epoca della loro esecuzione, l'Autorità Comunale potrà ordinarne la demolizione o rimozione quando siavi ragione di interesse pubblico, ma in occasione di restauri importanti dell'edificio e delle parti in questione sentita la Sovrintendenza ai Monumenti e la Sezione Urbanistica Regionale salvo il diritto di eventuali indennità che potessero spettare ai proprietari.

Art. 36 - Tabelle stradali e numeri civici

E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale di far applicare, a cura e spese del Comune, sulle facciate dei fabbricati o costruzioni di qualsiasi natura sia pubblici che privati, tabelle con l'indicazione dei nomi delle vie, piazze, corsi, vicoli e segnalazioni stradali in genere.

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato, nel quale si trovino collocate le dette tabelle, dovrà accordarsi, prima di iniziare l'opera, coll'Autorità Comunale che prescriverà i provvedimenti opportuni.

Tutte indistintamente le porte d'ingresso, pedonali e carraie, devono portare ben visibile il numero civico assegnato dal Comune, la cui spesa è a carico del Comune stesso (art. 91 lettera B n. 27 della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383 e Circolare del Ministero degli Interni 16.1.1937 n. 16000-1-48043).

CAPO VI - NORME IGIENICO-EDILIZIE

Art. 37 - Igiene del suolo e del sottosuolo

Non è permesso il gettito di nuove fondazioni di edifici in un terreno già adibito a deposito di immondizie, letame od altro materiale putrido od insalubre. Tale terreno deve essere rimesso preventivamente in condizioni di perfetta igiene.

Se il suolo sul quale si debbono stabilire le fondazioni di un

edificio sia umido od esposto all'invasione di acque, per i movimenti della falda sotterranea, si munirà di sufficienti drenaggi, ed in ogni caso si impiegheranno per i muri di fondazione materiali idro-fughi, proteggendo i muri sotterranei dal terreno circostante per mezzo di materiali impermeabili o con opportune intercapedini.

Art. 38 - Fondazioni ed opere a contatto del terreno

Possibilmente in ogni fabbricato, ma tassativamente in quelli costruiti in luoghi umidi, le fondazioni saranno separate dai muri che sopportano per mezzo di strati impermeabili frapposti.

Il pavimento di ogni locale abitabile, al piano terreno, non cantinato, dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo a mezzo di vespai ventilati di almeno 50 cm. di altezza e protetti da rete metallica.

Art. 39 - Murature

I muri esterni delle case di nuova costruzione o riattate dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale ed essere costruiti in modo da proteggere le persone dalle variazioni esterne e dall'umidità. Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a cm. 40 se in muratura di mattoni od anche minore se formato di materiali speciali che consentano una eguale protezione dagli agenti esterni.

Art. 40 - Materiali vecchi

Nella costruzione di nuovi edifici, nel riattamento di quelli esistenti e nei reinterri non si possono impiegare materiali di demolizione di vecchi pavimenti e vecchi muri salnittrati, come pure terra proveniente da luoghi malsani o, in genere, materiali non ben puliti od igroscopici.

Art. 41 - Coperture

Le coperture degli edifici potranno essere eseguite con tegole piane o curve, con lastre di ardesia artificiale oppure a

CAPO DELLA SEZIONE
G. Crispo Ciccarelli

Se la costruzione dei pozzi viene fatta in muratura, la canna deve essere costruita con mattoni di prima qualità, dello spessore di cm. 38 con massiciata sul fondo di muratura greggia dello spessore di cm. 45 e colla volta superiore dello spessore di cm. 25 con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.

La forma dei nuovi pozzi sarà di pianta rettangolare con curvatura nei risvolti, o circolare, oppure ellittica; in ogni caso dovrà avere il fondo a bacino. Le bocche dei pozzi dovranno essere munite di telaio in pietra a doppio chiusino con interposto strato di creta che impedisca le esalazioni e non renda difficile la vuotatura.

Stanno di capacità proporzionata alla loro destinazione. Devono avere una profondità non superiore ai quattro metri dal livello del suolo e saranno provvisti di canna di ventilazione prolungata fin oltre il tetto e munita di mitria.

Art. 44 - Pozzi, vasche e cisterne

E' vietato costruire vasche per uso abbeveratoio o lavatoio a distanza minore di metri 10 da pozzi, cisterne, o serbatoi di acqua potabile.

E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne o serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza minore di m. 10 da fogne, bottini, concimale, stalle, acquai, canali e fosse di scolo, lavatoi, abbeveratoi e simili. Per i pozzi, cisterne e serbatoi di acqua destinati ad uso pubblico, tale distanza deve essere almeno di m. 20.

I pozzi devono essere costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento o con pareti rese altrimenti impermeabili atte ad impedire infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.

La loro profondità sarà spinta fino al ritrovamento di sicura falda acqua profonda ed immune da inquinamenti. Essi devono sempre essere chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura mu-

DELLA SEZIONE
Ciccarelli

nita di sportello chiudibile. L'attingimento potrà farsi solamente a mezzo di pompe. Il terreno circostante dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque di stramazzo o meteoriche. Sono, ad ogni modo, da preferirsi i pozzi trivellati.

Art. 45 - Locali abitabili

E' vietato costruire ad uso di abitazione permanente, sia diurna che notturna, locali che non siano larghi almeno m.2,00 e non misurino in pianta almeno mq.8,00 ed abbiano una cubatura di almeno 25 mc. con tolleranza fino a mq.4,00 ed una cubatura inferiore a mc. 25 per i locali destinati esclusivamente a cucina. Tutti gli altri ambienti destinati ad abitazione dovranno avere una cubatura di almeno mc.25 per persona.

Nessun locale che sia in tutto o in parte entro terra potrà servire di abitazione permanente salvo il disposto degli artt.59 e 60 delle Istruzioni Ministeriali sull'igiene del suolo e dell'abitato emanate dal Ministero dell'Interno (Direzione della Sanità Pubblica) con circolare in data 20.6.1896 n.20900.

Art. 46 - Altezze interne dei locali

L'altezza interna degli ambienti non potrà essere minore di m.4,00 nel pian terreno rialzato e di m.3,00 nei piani superiori. L'altezza dei negozi non dovrà essere inferiore a m.4,00. Le altezze di cui sopra saranno misurate dal pavimento al soffitto orizzontale od al di sotto dei travicelli, escluse le travi principali. Per i locali coperti a volta, si prenderà la media fra il piano di imposta ed il culmine della volta.

I solai ed i sottotetti a copertura inclinata non potranno essere abitabili se non avranno in ogni punto l'altezza minima di almeno m.1,75 presso la gronda e di m.2,80 sulla parete opposta.

I soppalchi saranno permessi solo in locali aventi aria e luce dalla via o dal cortile ed un'altezza non inferiore a m.5,00.

Art. 47 - Arieggiamento e illuminazione dei locali

In ogni ambiente da adibirsi ad abitazione, la superficie illuminante delle finestre che si aprono direttamente all'aria libera non dovrà essere inferiore ad un ottavo della superficie del locale. Quando vi sia una sola finestra, questa dovrà avere una superficie non minore di mq. 1,60.

Art. 48 - Rifiniture interne

E' vietato tappezzare le stanze con carte e stoffe tinte con colori nocivi indicati all'art. 4 del R.D.L. 7 gennaio 1923 n. 76.

E' pure vietato di adoperare detti colori per decorare o colorire gli ambienti, a meno che non siano fissati con smalti e vernici.

Art. 49 - Pavimenti

Nei locali di abitazione i pavimenti dovranno avere una superficie liscia, senza fessure e con giunti ben connessi, in modo da essere facilmente lavabili.

Art. 50 - Locali igienici

Ogni fabbricato destinato ad abitazione dovrà essere munito su ogni piano di latrine convenientemente disposte ed in numero sufficiente alla quantità delle persone e degli alloggi che il fabbricato può contenere. Ogni alloggio dovrà avere una speciale latrina.

Gli spacci di bevande alcoliche devono pure essere muniti di latrina ed orinatoio al servizio dei frequentatori.

Le latrine devono essere costruite tutte in muratura, con pavimento e pareti (fino a m. 1,50) di materiale impermeabile a superficie liscia e lavabile; gli spigoli saranno arrotondati. La loro parete divisoria con altro locale deve avere uno spessore di almeno 15 cm. e deve essere costruita in muratura. Non potranno comunicare direttamente colle cucine o stanze di abitazione, negozi, etc. ma dovranno essere separate da corridoi o da antilatrine e ricevere aria e luce direttamente dall'esterno con un'apertura di almeno mq. 0,50 di

superficie illuminante.

Le latrine dovranno essere situate o nell'interno delle case o verso i cortili, ma in modo da non sporgere dai bracci di fabbrica salvo che siano ad avancorpo continuo in muratura, a guisa di torre, prolungantesi fino all'incontro del tetto e non visibile sia dalle vie pubbliche che private. In ogni modo non saranno ammesse le latrine con bussole isolate sui balconi. Le latrine dovranno avere sempre accesso dall'interno.

Art. 51 - Stalle e scuderie

Le stalle e le scuderie non devono avere comunicazione diretta colle stanze di abitazione anche temporanea. Il muro divisorio non sarà inferiore ai cm. 38 di spessore e sarà costruito con muratura di mattoni e malta di cemento e sarà reso impermeabile.

Per le nuove costruzioni o per adattamenti successivi, le stalle saranno intonacate in cemento fino a 2,00 metri di altezza e per il rimanente saranno intonacate a calce con soffitto in muratura ed impermeabilizzato e dovranno avere le apposite canne di ventilazione ed un corridoio di servizio. Il pavimento sarà costruito con adatti materiali impermeabili e munito di opportuni scoli a chiusura idraulica.

Le rastrelliere, le mangiatoie e gli abbeveratoi non potranno essere di legno, ma di materiale facilmente lavabile.

Sempre per le nuove costruzioni, le stalle non potranno avere aperture nelle stesse facciate ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore ai tre metri in linea orizzontale.

Indistintamente tutte le stalle, sia di vecchia che di nuova costruzione, dovranno essere tinteggiate in colore bleu oltremare allo scopo di tenere lontane le mosche.

Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di mc. 30 almeno per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 15 per ogni capo piccolo, con altezza minima di m. 3,50 e dovranno essere situate in mc



do da distare almeno 10 metri da ogni pozzo p sorgente d'acqua potabile e da locali di vendita o deposito di sostanze alimentari o bevande.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER EDIFICI SPECIALI

Art. 52 - Fabbricati industriali

Qualora si tratti di costruzioni per aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, l'interessato dovrà darne notizia all'Ispettorato del Lavoro per i provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'art. 40 del Regolamento di Igiene del Lavoro approvato con R.D. 14 aprile 1927 n. 530.

I progetti relativi dovranno soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 8 del predetto Regolamento.

La vigilanza per l'applicazione delle norme suddette è esercitata dagli organi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 52, 53 e 54 del citato Regolamento di Igiene del Lavoro.

Art. 53 - Locali per ricoveri collettivi

Gli edifici, o parte di questi, destinati ad uso di albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone, indipendentemente dalle prescrizioni di Pubblica Sicurezza, devono avere i locali della cubatura di almeno 25 mc. per persona. Ogni camera dovrà essere munita di una o più finestre proporzionate alla sua ampiezza. Le pareti dovranno essere immuni da umidità ed i pavimenti costruiti in modo da essere facilmente lavabili.

Le latrine saranno munite di chiusura idraulica e di tubo di ventilazione; il loro numero dovrà essere proporzionato al numero delle persone che potrà alloggiare e sarà determinato dall'Autorità Comunale. Almeno ad ogni piano dovrà esservi una latrina.

Art. 54 - Depositi e magazzini

In generale i depositi ed i magazzini debbono essere ben areati ed illuminati con muri ad intonaco liscio ed in particolare

quelli destinati a depositi o magazzini di derrate alimentare debbono avere i muri imbiancati ed inoltre, fino all'altezza di m. 1,50 dal pavimento, devono essere verniciati o costruiti con materiale liscio, impermeabile e lavabile.

I pavimenti dovranno essere formati con sottofondo di calcestruzzo di cemento e con uno strato superiore, dello spessore di cm. 2, di cemento e sabbia ben lisciato oppure in piastrelle di cemento.

Per lo scarico delle acque di lavaggio, i depositi di derrate dovranno essere muniti di canale scaricatore con chiusura idraulica.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI PER LE COSTRUZIONI RURALI

Art. 55 - Sistemazione del terreno

Le condizioni igieniche del terreno scelto per la costruzione di un fabbricato rurale devono essere tali da ottenere il preventivo parere della competente Autorità Sanitaria.

Il piano di costruzione delle case deve essere sopraelevato di almeno cm. 50 dal piano della circostante campagna. Nei luoghi sottoposti ad inondazioni, l'Autorità Comunale stabilirà caso per caso, di quanto debbono essere sopraelevati i pavimenti.

Art. 56 - Murature

E' proibito addossare muri di abitazioni rurali direttamente a terrapieni; detti muri dovranno distare almeno 3 metri dalla base inferiore della scarpa naturale del terrapieno, oppure almeno 2 metri dal piede di muri di sostegno del terrapieno. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione.

I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti o con altri materiali poco permeabili.

Art. 57 - Ambienti abitabili

Le camere di abitazione devono avere un'altezza di alme-

no m.2,75 e la cubatura delle camere da letto deve essere calcolata sulla base di almeno 25 mc. per persona. Tutti gli ambienti devono avere finestre che si aprano direttamente verso l'esterno e quando la finestra sia unica deve avere una superficie di almeno 1/10 di quella del pavimento.

Le pareti dovranno essere tutte intonacate e dipinte almeno con calce.

Art. 58 - Impianti igienici

Ogni abitazione per famiglia deve essere provvoluta di un acquaio e di una latrina. Questa dovrà avere il pavimento impermeabile, essere provvista di una finestra a prentesi all'aria libera e di ampiezza non minore di mq.0,50 e non avere comunicazione diretta con le camere da letto e con la cucina. Le latrine e gli acquai dovranno essere muniti di chiusure atte ad impedire ogni esalazione e di tubi di scarico costruiti di materiale impermeabile ben connesso nelle giunture.

Art. 59 - Fognature

Ogni latrina, in mancanza della fognatura municipale, dovrà immettersi in apposito pozzo nero costruito secondo le norme di cui all'art.43. Le acque domestiche di rifiuto, ove non esista fognatura, saranno immesse nel pozzo nero o condotte in apposito serbatoio a tenuta stagna.

Art. 60 - Pozzi

I pozzi dovranno essere costruiti secondo le norme di cui all'art. 44.

Art. 61 - Ricoveri per animali

Le stalle, gli ovili, i porcili ed i pollai saranno situati a distanza dalle case di abitazione. Quando siano nello stesso corpo di fabbricato, non dovranno avere comunicazione diretta coi

MARIO

CAPO DELLA SEZIONE
di Capo Cizzarelli

locali di abitazione e non verranno utilizzati come abitazione permanente i locali situati al di sopra di essi se il solaio non sia impermeabile. Le nuove costruzioni, dovranno rispondere a quanto prescrive l'art.51.

Le stalle dovranno avere almeno un'altezza di m.3,50 dal pavimento al soffitto ed una cubatura di mc.30 per ogni capo grosso di bestiame e la metà per ogni capo piccolo.

Gli abbeveratoi non saranno costruiti in legno ma con materiali di facile lavatura.

CAPO IX - SOLIDITA' E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art.62 - Norme di buona costruzione

I fabbricati che si vogliono erigere o riformare dovranno avere, per le fondazioni, per lo spessore e la qualità dei muri, per le altre parti accessorie, tutti i requisiti necessari acciò riescano igienici, solidi ed atti alla loro rispettiva destinazione. I soffitti ed i tramezzi saranno ottenuti con tavelloni laterizi e con altri materiali incombustibili, escluse pertanto le stuoie e le cannuccie. I tetti piani ricoprenti locali di abitazione dovranno essere eseguiti con doppi solai e cioè con una interposta camera d'aria.

E' vietato costruire edifici sul ciglio od al piede dei dirupi, su terreni di eterogenea struttura, detritici o franosi, o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio ed il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero su terreno di buona consistenza, nel quale debbono essere convenientemente incassate.

Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si

debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un appoggio poggio solido delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche, e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione. Nella muratura di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari deve prescriversi che la muratura venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a 12 cm. estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi o fasce non sia superiore a m. 1,50 da asse ad asse.

Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto nei calcoli anche dell'azione del vento.

Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste catene.

I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi. Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza

ONARIO

IL CAPO DELLA SEZIONE

G. Crispo

minima di cm.20; la loro armatura longitudinale deve essere costituita da 4 tondini del diametro non inferiore ai mm.14 se di ferro omogeneo e a mm.12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore a mm.5 e poste a distanza non superiore a cm.30.

I lastroni dei balconi dovranno essere di pietra o di cemento armato e tutti quelli sporgenti oltre 25 cm. dovranno essere sostenuti da solidi modiglioni in ferro, in pietra o in cemento armato. Potranno anche essere costruiti con solette in cemento armato di sbalzo tenendo conto nel calcolo di un sovraccarico di 400 Kg/mq. oltre il peso proprio e quello del parapetto.

E' vietato l'uso di legname per balconi tanto prospicienti sul suolo pubblico, che sui recinti o sui cortili, salvo il caso di costruzioni di carattere speciale. Tali prescrizioni valgono anche nel caso di restauro di balconi esistenti.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore, al di sotto di zero gradi centigradi. Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo.

Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per gli altri materiali da costruzione si richiamano le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 63 - Prevenzione dei pericoli d'incendio

I focolai non saranno stabiliti se non sopra volti in muratura o sopra materiali incombustibili. I focolari, le stufe, le caldaie,

etc., dovranno avere canna propria ed isolata dalle altre, la quale si prolunghi fin oltre il tetto, e termini con una testa o fumaiolo in muratura o di altro materiale adatto, sporgendo fuori del tetto non meno di un metro.

Tutti i condotti del fumo devono essere isolati nei tratti di attraversamento del tetto con una controcanna di sezione maggiore ricavandovi una intercapedine di almeno tre centimetri per la circolazione dell'aria.

E' vietato di far esalare il fumo inferiormente al tetto e stabilire condotti del fumo con tubi esterni ai muri prospicienti il suolo pubblico.

Il vapore che si scarica da motori o da altri apparecchi a vapore, ed i gas provenienti dalle motrici a gas, devono scaricarsi a mezzo del camino del fumo o altrimenti a mezzo di appositi tubi che si innalzino verticalmente oltre il culmine dei tetti dei fabbricati circostanti ed essere ben assicurati con staffe in ferro.

Nel piano cantine, i locali caldaia per il riscaldamento, deposito combustibile, motori ascensore, ed eventuali altri servizi della casa, devono essere muniti di serramenti incombustibili ed apribili verso l'esterno.

Il locale della caldaia deve essere nettamente separato con muro tagliafuoco dal locale del deposito combustibile. Nel caso venga installato un impianto a nafta, il serbatoio deve essere installato tenendo presenti le norme di cui all'art. 68 del D.M. 31.7.1934 e successive modificazioni (Gazz. Uff. n. 228 del 28 settembre 1934).

La scala di accesso alle cantine deve avere accesso diretto dall'esterno senza avere alcuna comunicazione con le scale degli alloggi.

Le pareti delle gabbie delle scale e degli ascensori devono avere uno spessore minimo di cm. 25 se in muratura e di cm. 20 se in cemento armato.

Le rampe ed i pianerottoli devono avere strutture portante e le scale devono essere continue fino al sottotetto.

Le gabbie delle scale e degli ascensori ed i relativi disimpegni non devono avere alcuna comunicazione con negozi, depositi, etc. o comunque con locali non destinati ad abitazioni od uffici.

Inoltre negli edifici dai 24 fino ai 30 metri in linea di gronda ogni scala deve essere provvista di una colonna montante di tubo di ferro zincato da mm.50 derivato direttamente dalla rete dello acquedotto stradale. Su detta condotta nell'atrio deve essere installato un gruppo con attacco UNI da mm.70 per autopompe Vigili del Fuoco ed ai piani 2° (fuori terra), 4°, 6°, 8° devono essere derivati idranti UNI da mm.45 corredati di tubo e lancia custoditi entro cassetta con sportello in vetro delle dimensioni di cm.50x35.

I tetti di lunghezza superiore a metri 30,00 devono essere attraversati possibilmente verso la mezzeria da un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno 38 cm., che abbracci tutta la profondità dell'edificio e che sorpassi la copertura di almeno 50 cm.

Gli eventuali vani di comunicazione saranno muniti di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili.

I divisori del sottotetto debbono essere eseguiti con tramezzi in muratura.

Gli abbaini dovranno distare di almeno 3,00 metri da detti muri tagliafuoco.

L'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che detto muro tagliafuoco venga anche costruito sui muri confinanti delle singole proprietà.

E' assolutamente vietato l'impiego di paglia, legno od altro materiale combustibile per la copertura del tetto.

Sono vietate le costruzioni a carattere permanente aventi strutture portanti e pareti costituite da travi di legno e tavole, salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando Provinciale del Corpo Vigili del Fuoco in occasione di mostre od esposizioni.

Nei fabbricati rurali, le stalle ed i fienili debbono, di norma,

essere isolati dalle abitazioni e, ove siano contigui, debbono essere separati da un muro dello spessore di cm. 38 ed avere nel tetto un muro tagliafuoco di altezza non inferiore ad un metro.

A lavori ultimati, le costruzioni debbono essere sottoposte a verifica da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della circolare n. 6 della Direzione Generale dei Servizi Antincendi in data 16 gennaio 1949 prot. n. SC/19306, e come è specificato nel precedente art. 8.

CAPO X - RIPARAZIONI E RESTAURI

Art. 64 - Manutenzione e restauri

E' vietato di eseguire rifacimenti, ricostruzioni e lavori di riparazione e grande manutenzione ad edifici non rispondenti per strutture, altezza e larghezza delle vie alle norme del presente Regolamento.

S'intende comunque che è consentita l'esecuzione di lavori di ammodernamento e di miglioramento tecnico ed igienico agli edifici di cui sopra allo scopo di renderli più igienici e confortevoli e quindi più abitabili. Sarà concesso di eseguire tali lavori ad esclusivo giudizio dell'Autorità Comunale, su parere della Commissione Edilizia.

E' vietato eseguire demolizioni, rifacimenti, riparazioni, manutenzioni e tinteggiature a fabbricati monumentali o di pregio artistico o storico senza regolare autorizzazione dell'Autorità Comunale, sentito il parere della Soprintendenza ai Monumenti.

E' però fatto obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo di ricostruire e di ridurre gli edifici secondo le norme contenute nel presente Regolamento, attenendosi in casi particolari a quanto disposto dall'art. 4.

Art. 65 - Utilizzazione delle fondazioni

E' concessa, in caso di demolizione totale o parziale, l'uti-

lizzazione delle fondazioni preesistenti quando esse non siano lesionate ed abbiano dimensioni sufficienti in rapporto al muro di elevazione. In caso diverso, le fondazioni dovranno essere demolite o riparate e rinforzate con opportuni provvedimenti che dovranno essere approvati dal Sindaco, su parere della Commissione Edilizia.

Art. 66 - Riparazioni dei fabbricati minacciati rovina

I proprietari, dietro ingiunzione del Sindaco, sono tenuti alla pronta riparazione o demolizione di quelle parti di fabbricati di loro proprietà che minacciassero rovina, e ciò sotto comminatoria della esecuzione a loro carico in via d'Ufficio per frapposto ritardo oltre le penalità di cui all'art. 75 osservando il procedimento dello art. 76 della legge sui lavori pubblici (20 marzo 1865 n. 2248) e salvo, quando ne sia il caso, l'applicazione dell'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni.

Art. 67 - Rinvenimenti e scoperte

Se nel restaurare o nel demolire un edificio qualsiasi oppure nel corso degli scavi si venisse a scoprire qualche avanzo di pregio artistico o storico o qualche oggetto di interesse archeologico o paleontologico, il Sindaco ordinerà i provvedimenti che siano richiesti dalla necessità della conservazione del monumento od oggetto scoperto, avvertendo in pari tempo la Soprintendenza competente.

Analoghe segnalazioni al Sindaco vanno fatte nel caso di rinvenimento di ossa umane.

CAPO XI - NORME PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 68 - Occupazioni di suolo pubblico

Quando, in caso di nuova fabbrica o restaurazione di case o di edifici in genere, occorre la parziale temporanea occupazione della strada, piazza od altro spazio pubblico, il Sindaco potrà concederla in base a domanda dell'interessato, sotto l'osservanza delle norme e

MARIO

CAPO DELLA SEZIONE
Crispo CiccarelliCANTIERI
CANTIERI
CANTIERI

prescrizioni che, sentita la Commissione Edilizia, verranno a seconda dei casi precisate e dietro il pagamento della corrispondente tassa.

La suddetta concessione avrà la durata massima di mesi sei e potrà essere rinnovata dal Sindaco in seguito a nuova motivata domanda da presentarsi dall'interessato.

Se le opere rimangono sospese oppure se ne è stata abbandonata la costruzione, l'interessato dovrà provvedere allo sgombrò del suolo pubblico occupato entro il termine massimo di mesi tre dall'inizio della sospensione del lavoro e dovrà eseguire i lavori necessari per garantire la pubblica incolumità ed infine compiere quelle opere di finimento che lo stato avanzato della costruzione richiedesse.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e quando, s'intende, lo consentono le condizioni della proprietà confinante e l'esigenza della viabilità. Il rilascio di tale autorizzazione è però subordinato al preventivo, vincolante parere della Sezione Urbanistica Regionale.

Art. 69 - Recinzione dei cantieri

Gli imprenditori di un'opera da costruire o da riattare, quando sia su pubblica via, dovranno, prima di iniziare i lavori, cingere con steccato il terreno dove sorgerà o già trovasi il fabbricato.

Potrà il costruttore essere dispensato dal fare lo steccato solo quando questo recasse disturbo alla circolazione sulla pubblica via, ma in questo caso dovrà eseguire i ponti in modo da provvedere convenientemente alla sicurezza dei passanti.

Art. 70 - Misure di sicurezza all'esterno dei cantieri

Nel periodo di tempo in cui si riparano, si costruiscono o si fabbricano case, è obbligo dell'interessato di mettere in luogo opportuno appositi segnali ad avviso dei passanti, come pure di apporre gli appositi, stabili ripari che di notte dovranno essere muniti di un nu

mero sufficiente di lanterne accese.

Art. 71 - Cautele da adottare nello svolgimento dei lavori

Il costruttore è personalmente responsabile della solidità e sicurezza dei ponti di servizio e scale che servono ai lavori. Dovranno praticarsi necessari ripari con mancorrenti o barriere fisse e zoccoli alti almeno 70 centimetri.

Le demolizioni debbono farsi a tratti successivi, con tutte le cautele atte ad evitare pericoli e danni; così pure gli scavi devono essere fatti in modo da impedire rovine e franamenti.

E' vietato di gettare sulla pubblica via materiali di demolizione ancorchè minuti, i quali debbono essere raccolti e calati a terra colle debite precauzioni in panieri o mediante canali ovvero legati con corde.

Art. 72 - Sgombero dei materiali dagli spazi pubblici

Le vie e spazi pubblici adiacenti alle fabbriche saranno senza indugio sgombrati dal materiale di approvvigionamento, macerie ed altro. Solo in caso di assoluta necessità il Sindaco potrà permettere il deposito temporaneo con le norme e cautele da stabilirsi in ogni singolo caso.

Ultimati i lavori si leveranno immediatamente le impalcature e gli assiti e si restituirà alla circolazione il suolo pubblico provvedendo tosto al ripristino del selciato manomesso per costruzione o riparazione di condotti, fogne, etc.

Art. 73 - Trasporto dei materiali agli scarichi

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni, quando non siano in qualche modo utilizzabili, dovranno essere trasportati in giornata agli appositi luoghi di scarico pubblico.

I carri impiegati devono essere adatti allo scopo, caricati e condotti in modo che nessuna quantità di materiale venga sparsa du-



rante il tragitto fino al luogo di scarico pubblico.

CAPO DELLA SEZIONE
Gruppo Costruzioni

Nei caso si verificasse spargimento di materiale lungo il percorso, il costruttore dovrà immediatamente provvedere alla sua rimozione.

CAPO XII - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - PENALITA'

Art. 74 - Controllo dei lavori

Il Sindaco vigila affinché tutti gli edifici posti nell'abitato comunale soddisfino alle leggi della statica ed alle buone norme del pubblico decoro nelle parti fronteggianti le vie o spazi pubblici od esposte alla vista del pubblico.

Cura inoltre il Sindaco l'esecuzione delle deliberazioni prese dall'Autorità Comunale in merito alle domande presentate e sorveglia affinché le opere siano eseguite colle prescrizioni indicate nel presente Regolamento e modalità della domanda, secondo le buone regole d'arte e conforme al progetto approvato.

Le località nelle quali si eseguono opere edilizie debbono essere accessibili agli Agenti di Forza Pubblica, agli Ufficiali del Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco ed ai delegati del Sindaco per la sorveglianza, ogni qualvolta occorra verificare l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 75 - Provvedimenti e sanzioni per opere non ammesse

Per le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento (escluse le norme igienico-edilizie) si applica l'ammenda fino a *to. 400.000 (quattrocentomila)* ~~l. 80.000~~ con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 107 seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383 e successive modificazioni.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle norme del presente regolamento e delle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione, il Sindaco, indipendentemente dall'applicazione dell'ammenda di cui al primo comma del presente articolo, ordina l'immediata



sospensione dei lavori con riserva di adottare i provvedimenti neces-
sari per la modifica delle costruzioni e la rimessa in pristino. L'or-
dine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dal-
la notificazione di esso, il Sindaco non abbia adottato e notificato
i provvedimenti definitivi.

L'ordinanza del Sindaco deve essere notificata al proprietario
nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione.

A colui che dà inizio a lavori senza licenza e li prosegue dopo
l'ordine di sospensione dato dal Sindaco è punito con l'arresto fino
ad un mese e l'ammenda fino a ~~£. 80.000.~~ ^{400.000/quattrocentomila} In questo caso non è ammessa
l'oblazione, ma il contravventore viene senz'altro denunciato all'Au-
torità Giudiziaria, ed il Sindaco, può anche, previa diffida, e sentito
il parere della Sezione Urbanistica Regionale, ordinare la demolizio-
ne a spese del contravventore delle opere eseguite senza pregiudizio
dell'azione penale.

La nota delle spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'in-
teressato per mezzo dell'Autorità Comunale, ed è riscossa dall'Esat-
tore nelle forme e coi privilegi fiscali (art. 378 Legge sui Lavori
Pubblici 22 marzo 1865 n. 2248).

Per le infrazioni alle norme igienico-edilizie di cui al Capo
VI saranno applicate le penalità stabilite dall'art. 344 del T.U. del-
le Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.

Sono fatte salve, in ogni caso, le facoltà attribuite al Sindaco
dall'art. 55 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383
e successive modificazioni.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, della
Sezione Urbanistica Regionale e della Soprintendenza ai Monumenti,
può impedire la costruzione di quelle opere che fossero riconosciu-
te contrarie al decoro pubblico ed alle regole d'arte.

Qualora l'inosservanza alle presenti norme si riferisca a co-
struzioni eseguite da Amministrazioni Statali, il Sindaco ne informa
il Ministero dei Lavori Pubblici al quale spetta accertare che le

OPERE
CAPO IIIA SEZIONE
G. Dispo. Comunale

opere suddette non siano in contrasto con le prescrizioni del piano regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio del Comune.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art.76 - Riduzioni di opere in conformità del presente Regolamento

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento le opere di cui in appresso dovranno essere ridotte in conformità del Regolamento medesimo:

- 1°) tutte le case prospicienti piazze, corsi, vie e vicoli pubblici e destinati all'uso pubblico dovranno avere il tetto munito di canale di gronda a norma dell'art.33 del presente Regolamento.
- 2°) I muri di cinta esistenti nell'abitato e le loro coperture che non sono conformi alle prescrizioni dell'art.25 di questo Regolamento dovranno ridursi in conformità di tale articolo.
- 3°) le case attualmente esistenti nella zona abitata e che non sono intonacate e tinteggiate a norma degli artt.25 e 26 del presente Regolamento, dovranno essere ridotte tali.
- 4°) i balconi in legno verso vie, piazze, corsi e vicoli pubblici o destinati ad uso pubblico dovranno essere sostituiti a norma dell'art.62 del presente Regolamento.
- 5°) le imposte delle porte e delle botteghe e la chiusura delle finestre a minore altezza di 3,00 metri dal suolo che attualmente si aprono verso spazi pubblici dovranno essere ridotte in conformità degli artt.30 e 31 del presente Regolamento.
- 6°) le attuali finestre o lucernari dei sotterranei destinati ad uso di legnaie od al deposito di materie combustibili dovranno essere munite di graticelle di cui all'art.28 del presente Regolamento.
- 7°) Tutte le stalle dovranno essere tinteggiate in colore bleu oltre a norma dell'art.51 del presente Regolamento.

ARIO

Villa 8°

CASO DELLA SEZIONE
(Caso Ciccarelli)



Le intercapedini della larghezza inferiore a m.3,00 dovranno essere chiuse da muro con cancello come prescritto dall'art.20 del presente Regolamento.

E' in facoltà dell'Autorità Comunale, sentita la Commissione Edilizia, di concedere, per motivi speciali, una proroga maggiore per la applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 77 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, debitamente approvato, entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione, e da tale data rimangono perciò abrogate tutte le norme locali che risultino in contrasto col Regolamento stesso.

15 GIU. 1963

Ang. Vincenzo Spazzano



Il Sindaco

Caru

Il Segretario

Caru

COMUNE DI MONTECORICE

PROVINCIA DI SALERNO - C.A.P. 84060

Spedizione
Prot. n. 1979
Data 4.6.1982

ORIGINALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 del 28 maggio 1982

OGGETTO: Istanza di La Cortiglia ed altri per riduzione dell'area di rispetto cimiteriale.-Esame.-

L'anno millenovecento ttantadue il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 16 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 22.5.1982 n. 1822 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig Domenico Greco, Sindaco

Fatto l'appello nominale, risultano presenti i seguenti:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	N. d'ord.	COGNOME E NOME
1	Greco Domenico	16	
2	Piccirilli Luigi	17	
3	Petillo Antonio	18	
4	Guariglia Antonio	19	
5	Buttarazzi Gaetano	20	
6	Malzone Francesco	21	
7	Margarucci Luigi	22	
8	Damiani Pasquale	23	
9	Della Pepa Fernandosesto	24	
10	Russo Giuseppe	25	
11	Di Vizia Domenico	26	
12	Della Pepa Eduardo	27	
13	Scola Domenico	28	
14		29	
15		30	

Assenti i signori:

Mileo Tommaso e Funicelli Floriano.

Assiste il Segretario Capo Sig. Dr. Alfonso Napoliello.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

Vista l'istanza in data 17.3.1982 di La Cortiglia Antonio e altri proprietari di terreni attigui al cimitero comunale, tendente ad ottenere la riduzione della zona di rispetto cimiteriale, fissata dal Regolamento Edilizio vigente con annesso programma di fabbricazione nell'intorno del cimitero comunale fino a 200 mt. di distanza da ciascun lato del cimitero stesso;
Considerato che effettivamente la zona di rispetto cimiteriale così come prevista dal Regolamento Edilizio Comunale, in vigore fin dal 10.12.1965, è eccessiva, non giustificata da motivi di ordine igienico sanitari e non trova riscontro nei Regolamenti Edilizi vigenti degli altri Comuni, approvati in epoca più recente;

Rilevato che successivamente all'approvazione del Regolamento Edilizio di questo Comune (anno 1963) numerose disposizioni di leggi statali e regionali consentono la riduzione della zona di rispetto cimiteriale a distanza inferiore ai 200 mt.;

Vista la L.R. n°14 del 20.3.1982 contenente "Indirizzi programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica, ai sensi dell'art.1-2° comma della legge regionale 1.9.1981, n°65", la quale prevede, tra l'altro, che "nelle aree ricadenti nella fascia di mt.100 dal perimetro dei cimiteri non sono ammesse inderogabilmente nuove costruzioni";

Udito il Consigliere Buttarazzi il quale si dichiara favorevole per una riduzione della zona di rispetto cimiteriale a 100 mt.;

Udito il Sindaco il quale propone di ridurla a 100 mt.;

Ritenuta l'opportunità, in accoglimento dell'istanza sopra detta e nell'interesse pubblico, di decidere in tal senso anche in conformità all'indirizzo programmatico regionale di cui alla legge regionale citata;

Dopo breve discussione;

Con l'astensione volontaria dal voto del Consigliere Malzone;

Con voti undici favorevoli, su dodici presenti, undici votanti ed uno astenuto:

D E L I B E R A

Di ridurre la zona di rispetto cimiteriale, prevista dal vigente Regolamento Edilizio di mt.200, a mt.100 dal perimetro del cimitero.

Di dà atto che a questo punto rientra in aula il Consigliere Della Papa e di dare atto che i presenti salgono a tre.

Di attendere che il Consigliere Malzone, i presenti contengono a tutti

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Greco
Buttarazzi
Gaetano Buttarazzi

IL SEGRETARIO

Di Felice
Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi dal sottoscritto Segretario che giusta relazione del Messo, copia della presente deliberazione è stata:

affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno
-4.6.1982 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi
rimarrà fino al 1a scadenza.

Spedite copie alla
Sezione Provinciale del Comitato Regionale di
controllo sugli atti degli Enti Locali ai sensi e
per gli effetti dell'art. 3 Legge n. 430/1947 e
dell'articolo 59 Legge n. 62/1953.

Dal Municipio, li 4 giugno 1982.-

Il Segretario

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale
il _____ giorno di mercato
festivo
e contro di essa _____ sono state presentate
opposizioni.

Spedite copie alla
Sezione Provinciale del Comitato Regionale di
controllo sugli atti degli Enti Locali ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 60-2 comma-Legge
n. 62/1953.

Dal Municipio, li _____

Il Segretario

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva
per decorrenza del termine (1)

- ai sensi dell'art. 3 Legge n. 530/1947 ed art. 59 legge 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 2: comma - Legge n. 62/1953
- ai sensi dell'art. 60 - 4: comma - Legge n. 62/1953

Dal Municipio, li _____

Il Segretario

(1) Cancellare il caso che non ricorre.

PROVVEDIMENTO DELLA SEZIONE DI CONTROLLO

REGIONE CAMPANIA
Prot. N. 58477 Salerno li 26.6.82
La Sezione di Controllo di Salerno, nella
seduta del 24.6.82 verb. n. 140
ha adottato il seguente provvedimento.
NULLA DA OSSERVARE

IL SEGRETARIO

F. to Frida

per quanto di competenza